

CONTENZIOSO***I controlli sui redditi di fonte estera ritornano di attualità***di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale

Strumenti e strategie di difesa

Scopri di più

La **cooperazione tra i Paesi stranieri e l'Italia** permette agli uffici accertatori, deputati al controllo delle persone fisiche e gli enti non commerciali, di **verificare quali siano i contribuenti che**, titolari di disponibilità finanziarie o di proprietà immobiliari all'estero, **non abbiano ottemperato ai relativi obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale**, con conseguenze in punto determinazione dell'IVAFE e dell'IVIE.

Lo **scambio di informazioni** tra Paesi, che oggi coinvolge anche giurisdizioni un tempo non cooperative, consente, in particolare agli uffici erariali, di appuntare il **loro interesse sulle attività di natura finanziaria** – quali conti correnti, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni *et similia* – nonché sulle consistenze patrimoniali – *in primis* beni immobili, ma anche opere d'arte, imbarcazioni e altri beni mobili, registrati e non – detenuti, in primo luogo, nei Paesi considerati (o già considerati) a fiscalità privilegiata; e in secondo luogo nei restanti Paesi, non inclusi nella lista di quelli a **fiscalità privilegiata**.

A mezzo di questionari, gli uffici possono, quindi, richiedere ai contribuenti, ai sensi dell'[art. 32, comma 1, n. 3\), D.P.R. n. 600/1973](#), di **esibire al loro vaglio tutte le informazioni di dettaglio** e i corrispondenti documenti di supporto concernenti le attività e **gli investimenti detenuti in sede estera**, i fondi che sono stati utilizzati per costituirli o per acquisirli, i **redditi che ne sono scaturiti**.

In questo quadro, assumono rilievo tanto le norme sostanziali degli [artt. 4 e 6, D.L. n. 167/1990](#), che obbligano le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati ex [art. 5, TUIR](#), residenti in Italia, a **dichiarare nella dichiarazione dei redditi annuale le attività estere di natura finanziaria**, comprese le crypto-attività, nonché **gli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, di cui siano detentori in qualità sia di possessori diretti sia di titolari effettivi (secondo le definizioni di cui agli [artt. 1, comma 2, lett. pp\), e 20, D.Lgs. n. 231/2007](#)), a pena dell'applicazione della **presunzione legale relativa** per cui i predetti investimenti e attività finanziarie esteri si presumono **fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento** vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta (salva la prova contraria); quanto le norme eccezionali, dalla natura ora sostanziale ora

procedurale, dell'[art. 12, D.L. n. 78/2009](#), il cui comma 2, dispone, con norma sostanziale reputata irretroattiva da costante giurisprudenza, ma pur sempre dettata in espressa deroga a ogni altra disposizione di legge in vigore, che **gli investimenti e le attività di natura finanziaria**, non dichiarati e detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (di cui alla decretazione MEF datata rispettivamente 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), **si presumono ex lege**, e ai soli fini fiscali, costituiti mediante **redditi sottratti a tassazione** (salva la prova contraria), con conseguente applicazione delle sanzioni in misura raddoppiata in tema di dichiarazione infedele (ex [art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997](#)); e i cui commi 2-bis e 2-ter dispongono a loro volta, con norme procedurali e come tali applicabili retroattivamente (quindi anche agli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore della norma, intervenuta in data 1° luglio 2009), tanto il **raddoppio dei termini per l'esperimento dei poteri accertativi** facenti leva sulla citata presunzione, volti alla **determinazione dei maggiori imponibili** sottratti a tassazione perché **allocati presso giurisdizioni black list** (da cui deriva la ripresa a tassazione sia delle maggiori imposte sostitutive dovute sui redditi di origine finanziaria, sia delle maggiori imposte dovute e non versate in relazione ai canoni di locazione degli immobili esteri, sia delle maggiori somme dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e non versata riferibili ai predetti redditi; ferma la debenza dell'IVAFE e dell'IVIE non regolarmente assolte e delle relative sanzioni), quanto il **raddoppio anche dei termini disposti ex** [art. 20, D.Lgs. n. 472/1997](#), per l'irrogazione delle **sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW** ai fini del monitoraggio fiscale, per mezzo degli appositi **atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni** ex [art. 5, D.L. n. 167/1990](#).

A fronte dell'attivazione, da parte degli uffici, della tipologia di controllo sopra descritta, può sussistere in capo al contribuente che detenga disponibilità e patrimoni in più giurisdizioni estere, non cooperative, la **tentazione di non ottemperare** per ognuna di tali posizioni alla **consegna delle informazioni e dei documenti richiesti**, ordinariamente, "a largo raggio" e con formulazioni generiche e onnicomprensive da parte degli uffici stessi, confidando nella difficoltà da parte di questi ultimi di acquisirne contezza. Che simili atteggiamenti risultino o ispirati da preordinate strategie difensive o da istintive diffidenze, resta fermo che la norma dell'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), regolarmente richiamata nei questionari, sanziona con **l'inutilizzabilità a favore dei contribuenti**, in sede amministrativa e contenziosa, **dei dati, delle notizie e dei documenti non esibiti puntualmente a fronte della richiesta degli uffici**. La previsione del citato [art. 32](#) esige, quindi, in sede di gestione delle problematiche sopra esposte, di essere debitamente presa in considerazione, anche in coordinamento con le sopravvenute disposizioni in tema di **emersione delle attività detenute all'estero**, come interpretate sul punto dalle [circolari n. 43/E/2009](#) e [n. 52/E/2010](#) e come richiamate nei questionari: ove si richiede ai contribuenti, laddove titolari delle dichiarazioni riservate ex [art. 13-bis, D.L. n. 78/2009](#), già consegnate agli intermediari depositari delle attività finanziarie o incaricati della regolarizzazione, di **esibire tali dichiarazioni**, idonee a dispiegare gli effetti preclusivi dei controlli in conseguenza dell'effettuato rimpatrio, **nel termine di trenta giorni dalla notifica dei questionari stessi**, a pena di inutilizzabilità.